

DISEGNO DI LEGGE N. 8

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 672 II Legislatura

" DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DOVUTE AI PRESIDENTI
ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE. MODIFICA ALLA L.R.
N. 12 DEL 5/9/1972".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/2/1979.

Chil

REGIONE PUGLIA

SETTORE ENTI LOCALI

Le somme dovute ai Presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione, per l'anno 1972, sono state determinate in base all'art. 10 della Legge n. 12 del 5/9/1972, con l'importo di L. 15.000.000,00 (quindici miliardi di lire).

Le suddette indennità nonostante siano trascorsi, non sono state ancora pagate.

DISEGNO DI LEGGE

Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione. Modifica alla L.R. n.12 del 5/9/1972.

llil

RELAZIONE

L'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1972 n. 12, che fissa le indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione, stabilisce che "per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede l'organo di controllo, sono rimborsate le spese di viaggio".

L'art. 5 della legge suddetta stabilisce che il rimborso delle spese di viaggio è previsto anche nella ipotesi in cui i componenti degli Organi di Controllo regionali si rechino in missione fuori sede per partecipare a Convegni o incontri di studio.

La normativa richiamata prevede, altresì, per i viaggi effettuati con mezzo proprio una indennità di £ 45 al Km e per ogni 24 ore di trasferta una indennità di £ 15.000, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori.

Le suddette indennità nonostante siano trascorsi ben sei anni dalla entrata in vigore della legge, non sono state mai adeguate all'aumentato costo della vita che prendendo a base gli indici ISTAT dal '72 al '77 ha registrato un aumento medio del 112,5%.

Per quanto concerne in particolare l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio va sottolineato che a seguito dell'aumentato costo della benzina, la più recente statistica (fonte ACI) ha calcolato costi chilometrici che vanno da un minimo di £ 52,65 (FIAT 500 normale) ad un massimo di £ 140,99 (FIAT 132) per le auto italiane più usate.

Il presente disegno di legge si propone per l'appunto di adeguare le suddette indennità all'aumentato costo di vita.

L'art. 1 prevede a decorrere dall'1/1/1978 l'adeguamento dell'indennità chilometrica che sarà raggugliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, nonchè il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

L'art. 2 prevede sempre a decorrere dall'1/1/1978 l'adeguamento dell'indennità di trasferta in £ 24.000, nonchè la facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura il rimborso della spesa dell'albergo di 1^a categoria ed in tal caso l'indennità viene ridotta di un terzo.

L'art. 3 prevede l'abrogazione degli artt. 3 e 5 della Legge Regionale n. 12 del 5/9/1972.

L'art. 5 prevede il finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione della legge in esame, che per l'anno 1978 è stato quantificato in £ 25.000.000 e per l'anno 1979 in £ 30.000.000.

L'art. 4 innova le modalità di pagamento, demandandole al Servizio Cassa Economale istituito presso l'Ufficio Provveditorato-Economato della Regione attraverso gli Economisti Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalità stabilite dalla L.R. n. 2/77.

DISEGNO DI LEGGE

Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione. Modifica alla L.R. n. 12 del 5/9/1972.

ART. 1

A decorrere dal 1/1/1978 ai Presidenti ed ai Componenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l'organo di controllo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.

Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

ART. 2

A decorrere dall'1/1/1978 ai Presidenti ed ai Componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuto il rimborso nella misura fissata dall'art. 1.

Per trasferte della durata non inferiore alle 24 ore è dovuta, inoltre, una indennità di £ 24.000.

L'indennità di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trasferta abbia una durata inferiore alle 24 ore.

E' data facoltà di chiedere, dietro prestazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1^a categoria; in tal caso la misura dell'indennità è ridotta di 1/3.

ART. 3

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 della L.R. n. 12 del 5/9/1972.

ART. 4

Al pagamento delle spese ed alle indennità previste dalla presente legge provvederà il Servizio Cassa Economale istituito presso l'Ufficio Provveditorato-Economato della Regione ~~attraverso gli Economati della Regione~~ attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalità stabilite dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2.

ART. 5

Al maggior onere derivante dalla presente legge si provvede:
per il 1978 con la istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione per il 1979 di £ 25.000.000;
per il 1979 con i fondi stanziati, maggiorati di £ 30.000.000, al cap. 34 del bilancio di previsione 1979;
per gli oneri successivi sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci di previsione.

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

11e

10-2-79

lil